civile che provvede al gravame. È verissimo. Però, quelle stesse funzioni che si sono attribuite nel presente disegno di legge, per maggiore speditezza al giudice unico, cioè al giudice della tutela, ugualmente per maggiore speditezza, si potrebbero attribuire in grado di appello ad un giudice d'appello, anzichè al giudice collegiale nominando il consigliere delle tutele in principio di ciascun anno giuridico, al quale sarebbe devoluto l'esame dei gravami avverso le deliberazioni prese dal giudice delle tutele in prima istanza.

Quindi, per lo stesso criterio di semplicità di procedimento, credo che la Commissione e l'onorevole ministro possano accettare il capoverso proposto dall'onorevole Veroni e da me.

PRESIDENTE. L'onorevole Gallini ha presentato il seguente emendamento:

« Il giudice delle tutele, per l'esercizio delle sue funzioni, potrà delegare il pretore locale ».

Non è presente: s'intende che lo abbia ritirato.

Ha facoltà di parlare allora l'onorevole relatore.

PEANO, *relatore*. Già nella discussione generale ho esposto come contro questo provvedimento vi sia ricorso all'autorità giudiziaria superiore, cioè alla Corte di appello.

Non mi pare però opportuno di turbare il funzionamento delle Corti di appello coll'affidare la risoluzione dei ricorsi ad un solo consigliere delegato, modificando l'articolo 781 del Codice di procedura civile.

Perciò, io credo che sia da riconoscere che vi è il diritto di ricorso alla Corte di appello nelle forme di legge. Va bene questa dichiarazione?

PRESIDENTE. L'onorevole Cannavina insiste?

CANNAVINA. Non posso insistere.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 14.

(*È approvato*).

Art. 15.

« Il Comitato provinciale, se il fanciullo è sottoposto alla patria potestà, od alla tutela legale della madre, o se si è costituita la tutela testamentaria a termine dell'articolo 242 del Codice civile o la tutela legittima a mente dell'articolo 244 dello stesso codice, limita la sua azione a curare che siano osservate le disposizioni del codice civile e delle altre leggi dello Stato dirette alla protezione dei minorenni ».

Su questo articolo non vi è alcun emendamento, poichè quello dell'onorevole Sandrini: « *dopo la parola*: legale, *inserire*: del padre o », è stato ritirato.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 15.

(*È approvato*).

Art. 16.

« Il Comitato provinciale, qualora consti che la madre abusi della patria potestà o della tutela legale, violandone o trascurandone i doveri o male amministrando le sostanze del figlio, può fare istanza al giudice delle tutele affinchè provveda per la nomina di un tutore alla persona del figlio o di un curatore ai beni di lui, ai termini degli articoli 233 e 184 Codice civile.

« È in facoltà del giudice delle tutele di sottoporre l'orfano alla tutela del Comitato provinciale o degli Istituti nazionali o di alcuno degli enti da essi dipendenti.

« Oltre i casi previsti negli articoli 233 e 184 del Codice civile, la nomina di un tutore all'orfano può essere fatta anche quando la madre non sia in grado di assolutamente adempiere i doveri inerenti alla patria potestà o alla tutela legale, per il periodo di tempo in cui dura tale impossibilità ».

Su questo articolo l'onorevole Sandrini aveva presentato i seguenti due emendamenti:

« *Al primo comma, dopo le parole*: qualora consti che, *aggiungere:* il padre o ».

« *All'ultimo comma, dopo le parole*: anche quando, *aggiungere:* il padre o ».

L'onorevole Sandrini li ha ritirati.

Resta l'altro emendamento dell'onorevole Casalini, firmato anche dall'onorevole Albertelli:

« *Al primo comma, alle parole*: la madre, *sostituire le parole*: il genitore ».

L'onorevole Casalini ha facoltà di parlare.

CASALINI. Siccome chi può usare della patria potestà può essere anche il padre, bisognerebbe togliere « madre » e mettere « genitore ».

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onorevole relatore.

PEANO, *relatore*. Ma se c'è il padre, non è orfano... quindi, non è il caso di